



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 921 del 2023, proposto da Associazione Se Non Ora Quando? Torino, Cgil Nazionale, Cgil – Camera Provinciale del Lavoro di Torino, Cgil Piemonte, Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil, Fp Cgil di Torino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e Giulia Marialuisa Cantini Cortellezzi rappresentate e difese dagli avvocati Vittorio Angiolini, Piero Nobile, Corrado Guarnieri, Sofia Mercaldo e Francesca Romana Guarnieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Fini e Luigi Bisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Centro di Aiuto Alla Vita e Movimento per la Vita G. Foradini di

Rivoli, Movimento per la Vita Italiano– Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto Alla Vita D'Italia – Mpvi, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Bonatti, Francesco Cavallo, Domenico Menorello, Carlo Merani e Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Leone Giacomo Merani in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;

*nei confronti*

Federvi.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti, Francesco Cavallo, Domenico Menorello, Carlo Merani e Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Leone Giacomo Merani in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della convenzione tra l'AOU Città della Salute e della scienza di Torino e l'Associazione centro di aiuto alla vita e movimento per la vita G. Foradini di Rivoli prot. n. 90704 del 28 luglio 2023; nonché di ogni altro atto antecedente e presupposto, connesso e consequenziale o attuativo, anche se ad oggi non conosciuto*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, della Regione Piemonte, dell'Associazione Centro di Aiuto Alla Vita e Movimento per la Vita G. Foradini di Rivoli, del Movimento per la Vita Italiano– Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri di Aiuto Alla Vita D'Italia – Mpvi e di Federvi.P.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Andrea

Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, preliminarmente, la giurisdizione di questo plesso in considerazione, per un verso, della dedotta violazione degli artt. 55 e 56 D.Lgs. 117/2017 e, per altro verso, della natura dell'atto gravato di accordo sostitutivo di regolamento (art. 2 comma 2 L. 194/1978), avente ad oggetto attività accessoria e di supporto a un servizio socio-sanitario e, perciò, comunque attratta alla fattispecie di cui all'art. 133 co. 1 lett. c) c.p.a.;

Ravvisata, ad una sommaria valutazione, la legittimazione attiva dell'associazione "Se non ora quando? Torino" atteso che la questione dibattuta sembra ricadere nel perimetro delle finalità indicate nell'art. 3 del suo statuto associativo (doc. 9 di parte ricorrente);

Considerato che, in sede di prima deliberazione propria della presente fase e impregiudicato ogni altro profilo, non si ravvisano apprezzabili esigenze cautelari in quanto:

- la stessa parte ricorrente dichiara di ambire a una diretta pronuncia di merito (pag. 20 del ricorso) senza dettagliare il pericolo di un danno grave e irreparabile corredato dei prescritti requisiti di concretezza e attualità;
- non risulta ancora perfezionata la condizione integrativa di efficacia della convenzione oggetto di gravame (cfr. docc. 6 e 7 dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino);
- neppure risultano, allo stato, approntati i locali destinati alla prestazione del servizio in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento presso la struttura ospedaliera (cfr. docc. 8 e 9 dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino);

Ritenuto quindi di non poter assentire la richiesta misura cautelare;

Valutato che le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare, compensando tra le parti le spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Andrea Maisano, Referendario, Estensore

Stefania Caporali, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Andrea Maisano**

**IL PRESIDENTE**  
**Gianluca Bellucci**

**IL SEGRETARIO**